



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 78 31 gennaio 2023

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante *“approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni riportante le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.;

VISTO articolo 1 della legge 241/90 che indica i principi ispiratori dell'agire amministrativo di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2022 n.1 convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020 n.12 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell' Istruzione;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022 n. 173 convertito con modificazione dalla legge 16 dicembre 2022 n.204, disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed in particolare l'art. 6 in merito all' attribuzione della denominazione Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 166 del 30 settembre 2020, pubblicato in GU n. 309 del 14/12/2020, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione e, in particolare, l'art. 7 inerente i compiti dell'ufficio scolastico regionale;

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici Scolastici Regionali per le Marche;

VISTO il Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale ed i relativi aggiornamenti;

VISTO il regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

VISTA la direttiva (ue) 2016/680 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

TENUTO CONTO dei considerando del regolamento europeo 679/2016 contenenti indicazioni per la corretta applicazione del regolamento;

VISTO l'art. 37 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) ed in particolare i commi 3, 5, e l'art. 38 in particolare i commi 1, 2, 3, 6 che definiscono la designazione e la posizione del responsabile della protezione dei dati;

VISTO l'art. 39 del citato GDPR inerente i compiti del responsabile della protezione dei dati;

TENUTO CONTO delle indicazioni del garante per la protezione dei dati personali contenute nelle indicazioni "Applicare il GDPR. Le linee guida europee (2019)";

VISTO il Provvedimento del Garante Privacy n° 186 del 29 aprile 2021 – Designazione RPD in ambito pubblico in merito alla centralizzazione della figura del DPO (data protection officer) ;

RICHIAMATO il proprio DDG 174 22 febbraio 2022 con il quale è stato istituito il gruppo supporto privacy con funzioni consultive e di orientamento per la gestione delle tematiche legate al Regolamento UE generale per la protezione dei dati personali 2016/679, come comunicato alle Istituzioni scolastiche con nota AOODRMA prot. 4090 del 22-02-2022 file 2022021200;

CONSIDERATO l'impatto che la gestione del GDPR ha sulle realtà scolastiche, anche in considerazione dei contenuti tecnici richiesti;

VALUTATA l'opportunità di uniformare il comportamento della rete scolastica marchigiana nei confronti delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali sopra citate;

CONSIDERATE le competenze specifiche presenti presso l'ufficio scolastico regionale, ed in particolare nei dirigenti tecnici Dott. Corrado Faletti e Dott. Gianni Russo in ragione della loro pluriennale e certificata esperienza nella materia in argomento;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

ATTESA l'opportunità di istituire un servizio DPO Centralizzato Regionale (DPOCR), così come delineato dall'allegato piano di progetto (numero file 202301130900) per le finalità sopra descritte, che assuma altresì i compiti già assegnati al gruppo di supporto privacy di cui al citato DDG 172/2022, senza ulteriori oneri finanziari;

CONSIDERATI i possibili e significativi risparmi economici ottenibili come illustrati nel predetto piano di progetto;

DECRETA

Art. 1 è istituito il servizio "DPO Centralizzato Regionale (DPOCR)" così come meglio delineato dall'allegato piano di progetto (numero file 202301130900), parte integrante e sostanziale del presente decreto, che contestualmente si approva;

Art. 2 il servizio DPOCR sostituisce il gruppo "supporto privacy" di cui al AOODRMA DDG 174 22 febbraio 2022, assumendone i relativi compiti;

Art. 3 al DPOCR è assegnato il seguente personale:

- Dirigente tecnico dott. Corrado Faletti, coordinatore del DPOCR
- Dirigente tecnico dott. Gianni Russo, certificatore dei profili di rischio delle singole istituzioni scolastiche
- Prof.ssa Stefania Bocci, docente assegnato all'USR Marche ai sensi Art. 1, comma 65, della legge n.107/2015
- Prof. Gabriella Verrucci, docente assegnato all'USR Marche ai sensi Art. 1, comma 65, della legge n.107/2015

Art. 4 al servizio DPOCR è attribuito il codice A1.2_PN2023_679 nell'ambito del programma dei progetti nazionali adottato da questa Direzione;

Art. 5 le istituzioni scolastiche possono aderire al servizio DPOCR attribuendo l'incarico di DPO ai predetti dirigenti come da allegato accordo di servizio USR - SCUOLA per DPOCR file 202301202359, senz'oneri per le medesime;

Il presente Decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale <http://www.marche.istruzione.it>.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Allegati n.2:

202301130900 - DPO centralizzato regionale

202301202359 - accordo di servizio USR - SCUOLA per DPOCR



DPO Centralizzato Regionale

DPOCR

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Agenda

- **Premessa**
- Il regolamento europeo nella sua nuova interpretazione
- Provvedimento del Garante Privacy n° 186 del 29 aprile 2021 – Designazione RPD in ambito pubblico
- DPO/RPD in ambito pubblico
- Il Servizio DPO Centralizzato Regionale

Premessa

Tutte le scuole di ogni ordine e grado sono obbligate ad avvalersi della figura del responsabile della protezione del dato, o Data protection officer, figura prevista dall'art. 37 del regolamento europeo in tema di protezione dati sensibili 679/2016.

Il caso «monitorapa» è il classico esempio che illustra come la figura di controllo centralizzata sia più efficace.



Agenda

- Premessa
- **Il regolamento europeo nella sua nuova interpretazione**
- Provvedimento del Garante Privacy n° 186 del 29 aprile 2021 – Designazione RPD in ambito pubblico
- DPO/RPD in ambito pubblico
- Il Servizio DPO Centralizzato Regionale

Il nuovo regolamento europeo: breve sunto

Il regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento).

Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

data protection by default and by design

Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "data protection by default and by design" (si veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio ("sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso", secondo quanto afferma l'art. 25, paragrafo 1 del regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili.

il rischio inerente al trattamento

Fondamentali fra tali attività sono quelle connesse al secondo criterio individuato nel regolamento rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari, ossia il rischio inerente al trattamento. Quest'ultimo è da intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (si vedano considerando art. 75-77); tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione (si vedano artt. 35-36) tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi. All'esito di questa valutazione di impatto il titolare potrà decidere in autonomia se iniziare il trattamento (avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio) ovvero consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale; l'Autorità non avrà il compito di "autorizzare" il trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: dall'ammonimento del titolare fino alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento.

Il responsabile della protezione dei dati («cd. Data Privacy Officer»)

Un **sogetto interno** alla struttura del titolare o del responsabile del trattamento (es. un dipendente).

Un **sogetto esterno** alla struttura del titolare o del responsabile del trattamento che opera in base a un contratto di servizi.

Deve possedere:

- 1) Conoscenza giuridica
- 2) Conoscenza informatica
- 3) Conoscenza organizzativa della realtà in cui opera

Poiché il DPO deve essere soggetto indipendente dal titolare, nella scuola è molto difficile individuare soluzioni interne

«Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39».

Anche la designazione di un “responsabile della protezione dati” (RPD, ovvero DPO se si utilizza l’acronimo inglese: Data Protection Officer) riflette l’approccio responsabilizzante che è proprio del regolamento (si veda art. 39), essendo finalizzata a facilitare l’attuazione del regolamento da parte del titolare/ responsabile. Non è un caso, infatti, che fra i compiti del RPD rientrino “la sensibilizzazione e la vigilanza sulla formazione del personale” e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto di cui all’art. 35. La sua designazione è obbligatoria in alcuni casi (si veda art. 37), e il regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: si vedano art. 38 e 39)

Ruolo di Data Protection Officer e consulenza in tema di adeguamenti

il ruolo di DPO e l'attività di consulenza per l'adeguamento al nuovo codice europeo Privacy per le istituzioni pubbliche e le Aziende

l'attuale intervento normativo voluto dal Legislatore Europeo con il Regolamento per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679, il **GDPR (General Data Protection Regulation)**, improntato sul rispetto del principio di responsabilizzazione (**accountability**), ha definito la portata di tale figura la quale, da mera scelta affidata alla discrezionalità della singola organizzazione, è stata innalzata a vero e proprio guardiano della privacy, **obbligatoria in alcuni casi e volontaria in via residuale**.

Pertanto il **GDPR** pone il **DPO al centro del nuovo quadro normativo** come uno degli elementi chiave all'interno del sistema di *governance* dei dati, potendo questo sia **favorire l'osservanza degli obblighi normativi** sia fungere da **interfaccia fra i soggetti coinvolti** dai trattamenti di dati personali, quali: l'autorità di controllo, gli interessati o le divisioni operative all'interno di un'azienda o di un ente.

IN QUALI CASI E' PREVISTO?

Devono designare obbligatoriamente un RPD:

- a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie;
- b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.

Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo specifico la designazione di un RPD, è comunque possibile una nomina su base volontaria.

Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico RPD.

Requisiti necessari:

Il Responsabile della protezione dei dati, nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, dovrà:

- **possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati.**
Non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione a master, certificazioni e corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenze.
- **adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.**
In linea di principio, ciò significa che il RPD non può essere un soggetto che abbia dipendenze organizzative dal titolare o che decida sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali;
- **operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio (RPD/DPO esterno).**

Il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

Agenda

- Premessa
- Il regolamento europeo nella sua nuova interpretazione
- **Provvedimento del Garante Privacy n° 186 del 29 aprile 2021 – Designazione RPD in ambito pubblico**
- DPO/RPD in ambito pubblico
- Il Servizio DPO Centralizzato Regionale

Provvedimento del Garante Privacy n° 186 del 29 aprile 2021 – Designazione RPD in ambito pubblico

Al fine di dare alcune indicazioni rispetto alla designazione del DPO o RPD, si evidenzia il documento in indirizzo sulla designazione del DPO/RPD del garante della privacy, che ben pulisce e sgombera da ogni dubbio la ormai fuori controllo nomina del DPO da parte delle istituzioni scolastiche. In particolare si evidenzia come alcuni comportamenti messi in atto dalle scuole o dalle reti di scuole siano profondamente pericolosi, ed in particolare:

1)vincolare l'assegnazione dell'incarico al possesso di titoli specifici, facendo diventare gli stessi sbarramento nel bando, assegnando punteggi a lauree in contrasto con quanto previsto dalla norma, SENZA INVECE VALUTARE LE COMPETENZE SPECIFICHE.

il garante infatti dice: "I requisiti in tal modo richiesti non sono stabiliti dal Regolamento o da altre disposizioni normative, e il loro eventuale possesso non equivale, di per sé, a un'abilitazione allo svolgimento del ruolo del RPD, né può sostituire in toto la valutazione del soggetto pubblico nell'analisi del possesso dei requisiti del RPD necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

Pertanto, escludere alcuni candidati solo perché privi di determinati titoli potrebbe apparire sproporzionato e discriminatorio, tenuto conto che tali requisiti, di per sé, non sono necessariamente in grado di dimostrare il possesso delle competenze tecniche per lo svolgimento adeguato della funzione di RPD (ad esempio, l'avvocato che non si è mai occupato di protezione dei dati personali), potendo, invece, escludere in modo ingiustificato dalla competizione soggetti ugualmente esperti della materia, come potrebbero esserlo soggetti non iscritti all'albo degli avvocati che dimostrino di aver completato la propria preparazione anche sul versante giuridico o di avere una comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali."

Evidentemente utilizzare tali criteri nei bandi è errato e contestabile.

2) Nella selezione del DPO è necessario valutare il team di supporto che lo stesso DPO possiede, che deve avere varie competenze e deve poter garantire, anche con idonei strumenti a supporto, l'idonea assistenza.

Provvedimento del Garante Privacy n° 186 del 29 aprile 2021 – Designazione RPD in ambito pubblico

il Garante afferma: “è emerso che alcune società svolgono incarichi di RPD per conto di numerosi soggetti pubblici (nell’ordine delle centinaia), spesso anche variamente dislocati sull’intero territorio nazionale. Oltre all’incarico di RPD, è emerso che tali società svolgono anche altri incarichi che pur non essendo, in generale, incompatibili con il ruolo di RPD (ad esempio, quello di referente nell’ambito della sicurezza del lavoro) potrebbero comunque rendere difficile lo svolgimento di tutti i compiti affidati, soprattutto quando queste società operano con risorse non adeguate, incidendo anche sulla credibilità della qualità del lavoro svolto come RPD.

A questo proposito, si sono riscontrate situazioni in cui queste società indicano, quale referente persona fisica per conto dei vari “clienti”, sempre i medesimi collaboratori, affiancandoli con una squadra composta da un numero molto esiguo di unità. Peraltro, in alcuni casi, questi non sono nemmeno deputati allo svolgimento esclusivo di funzioni di supporto al RPD, ma svolgono anche altri incarichi (compiti di amministrazione, formazione alla sicurezza sul lavoro, ecc.; per quanto concerne specifiche situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, cfr. par. 10).

La numerosità dei clienti per i quali tali società svolgono il ruolo di RPD, considerato l’esiguo numero di risorse umane, materiali e temporali impiegate in rapporto alla complessità e alla numerosità dei compiti affidati, fa sorgere dei dubbi sul fatto che le modalità di svolgimento del ruolo di RPD possano ritenersi effettivamente adeguate a fornire un efficace supporto a ciascun titolare per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 39 del Regolamento (oltre che a fungere quale punto di contatto per gli interessati, ai sensi dell’art. 38, par. 4, del Regolamento). Le stesse perplessità emergono anche nelle ipotesi in cui una medesima figura che rivesta il ruolo di RPD sia chiamata, per conto anche del medesimo soggetto pubblico, a svolgere ulteriori incarichi.”

3) remunerazione sotto i 1500 euro desta sospetti sulla possibile qualità del lavoro:

il Garante declina “. Sono state rappresentate all’Autorità situazioni in cui bandi di gara per l’affidamento all’esterno del servizio di RPD prevedevano compensi estremamente bassi nell’ordine delle poche centinaia di euro, avvalendosi del criterio di aggiudicazione basato sul prezzo più basso di cui all’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Provvedimento del Garante Privacy n° 186 del 29 aprile 2021 – Designazione RPD in ambito pubblico

Nel corso dell'attività ispettiva sono emerse anche realtà peculiari in cui una società consortile, che già offre agli enti pubblici consorziati servizi a fronte del versamento di una quota annuale di partecipazione al consorzio, si è proposta, nei confronti dei medesimi enti, di fornire loro il servizio di RPD in forma gratuita. Questa scelta sarebbe motivata dalle garanzie offerte dalla propria "società partecipata" di riferimento, oltre che da evidenti ragioni di contenimento dei costi nelle aree del Paese più in difficoltà sotto il profilo economico e finanziario.

In proposito, si ritiene che l'eccessivo abbassamento della remunerazione per la fornitura del servizio di RPD abbia un duplice effetto negativo: da una parte, quello di consentire l'aggiudicazione in favore di candidati che, nonostante quanto previsto dall'art. 37, par. 5, del Regolamento, non abbiano una formazione specifica idonea allo svolgimento dei delicati compiti che spettano al RPD; dall'altra, quello di spingere i soggetti affidatari, per conseguire una remunerazione adeguata, ad accumulare un elevato numero di incarichi, con la conseguenza di non riuscire ad offrire un servizio efficace a ciascuno dei propri clienti, pertanto come per quanto detto in relazione alla durata del contratto, anche nella determinazione del compenso l'ente pubblico affidante, pur tenendo in adeguato conto le risorse a disposizione e la situazione organizzativa, dovrebbe effettuare valutazioni di congruità della cifra da stabilire, al fine di investire un RPD che svolga i propri compiti in maniera efficace.

In questa prospettiva, si invitano gli enti pubblici, nel momento della definizione dei criteri di aggiudicazione del servizio di RPD, a considerare di privilegiare la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in coerenza con la preferenza accordata dall'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e affermata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. 21 maggio 2019, n. 8), nonché in linea con le indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione. Infatti, come sancito dal richiamato orientamento giurisprudenziale, le stazioni appaltanti sono nondimeno vincolate alla preferenza accordata dalla legge a criteri di selezione che abbiano riguardo non solo all'elemento prezzo, ma anche ad aspetti di carattere qualitativo delle offerte".

4) il garante inoltre sottolinea che la durata idonea di un incarico di DPO/RPD è di almeno tre anni.

Agenda

- Premessa
- Il regolamento europeo nella sua nuova interpretazione
- Provvedimento del Garante Privacy n° 186 del 29 aprile 2021 – Designazione RPD in ambito pubblico
- **DPO/RPD in ambito pubblico**
- Il Servizio DPO Centralizzato Regionale

DPO/RPD

QUALI SONO I COMPITI?

Il Responsabile della protezione dei dati dovrà, in particolare:

- a) sorvegliare l'osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- b) collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- c) informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compresa la verifica del livello formativo del personale e la gestione della sicurezza informatica, verificare la corretta tenuta dei registri;
- d) cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento;
- e) supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento .



QUALI NON SONO I COMPITI

Il Responsabile della protezione NON E' OBBLIGATO A SVOLGERE:

- a) REDAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E DI ALTRI REGISTRI (DATABREACH, RICHIESTE RICEVUTE, ETC.)
- b) PREDISPOSIZIONE MODULISTICA
- c) REDAZIONE DPIA
- d) COMPITI AMMINISTRATIVI
- e) TENUTA CORSI DI FORMAZIONE

Agenda

- Premessa
- Il regolamento europeo nella sua nuova interpretazione
- Provvedimento del Garante Privacy n° 186 del 29 aprile 2021 – Designazione RPD in ambito pubblico
- DPO/RPD in ambito pubblico
- **Il Servizio DPO Centralizzato Regionale**



Il Servizio DPOCR

Dpo Centralizzato regionale



Il modo più
semplice per
iniziare è smettere
di parlare e agire.


Walt Disney

DATA PROTECTION OFFICER CENTRALIZZATO REGIONALE: I RAZIONALI

La centralizzazione della figura del DPO/RPD segue i principi di:

- 1) Uniformare la scelta della figura del DPO ai principi del Provvedimento del Garante Privacy n° 186 del 29 aprile 2021
- 2) Razionalizzazione del comportamento della rete scolastica rispetto al regolamento europeo 679/2016 e s.m.i.
- 3) Economicità
- 4) Semplificazione
- 5) Trasparenza
- 6) Supporto al personale scuola

Andamento indicativo dei costi* sostenuti dalle scuole con l'adozione del DPOCR



DPO Centralizzato Regionale (DPOCR) – primi passi

Progetto DPO Centralizzato Regionale

DT Corrado Faletti

DT Gianni Russo

GPN Stefania Bocci, Gabriella Vernucci

Adesione DS

- La scuola che intende aderire compila l'apposito modulo sul sito usrmarcheservizio.org
- Il modulo deve essere compilato anche in caso di non adesione
- La scuola segnala al garante di aver cambiato DPO

DPOCR

- Invia alla scuola il contratto di servizio
- Verifica lo stato di compliance della scuola al GDPR
- Fungerà da elemento di supporto della rete scolastica per tutte le tematiche connesse al regolamento generale sulla protezione dei dati personali indipendentemente che le scuole abbiano aderito al servizio DPO o meno

Primi Passi

ADESIONE SCUOLA

Le istituzioni scolastiche potranno decidere se avvalersi della funzione di dpo centralizzato regionale in completa autonomia

Per aderire il dirigente dovrà solo compilare l'apposito modulo e firmare il contratto di servizio con l'usr per la funzione e caricare il nominativo del DPO sul sito del garante

GESTIONE DELLA RETE

Il servizio DPOCR valuterà la tenuta complessiva delle misure messe in atto dalle scuole sulle norme del regolamento europeo 679/2016 e seguenti

Fungerà da elemento di supporto della rete scolastica per tutte le tematiche connesse indipendentemente che le scuole abbiano aderito al servizio DPO o meno

Il servizio DPOCR definirà anche il piano di formazione sull'argomento a livello regionale

AVVERTENZE

Nessun onere è previsto per l'adesione al servizio

Il servizio è riservato alle sole scuole marchigiane

FAQ

- 1) Cosa devo fare per aderire?
 - 1) Il dirigente scolastico deve compilare il modulo di adesione/segnalazione sul sito www.usrmarcheservizio.org compilando correttamente tutti i campi.
- 2) Sono una scuola fuori regione, posso aderire?
 - I. Il servizio è disponibile solo per le scuole della rete scolastica marchigiana
- 3) È possibile mantenere la figura del vecchio DPO?
 - 1) no, l'ente può avere un unico DPO
- 4) Ma il contratto in essere come deve essere gestito in caso di scelta di adesione?
 - 1) la scuola aderisce al servizio offerto dall'USR liberamente, può anche scegliere di non aderire tenendo il vecchio DPO, in quest'ultimo caso la scuola deve comunque segnalare all'ufficio DPOCR la scelta tramite apposito modulo sul sito usrmarcheservizio.org.
- 5) Nel caso in cui la scuola scelga invece di aderire si presentano i seguenti casi:
 - 1) Vecchio contratto non ancora scaduto
 - 1) In questo caso la scuola può disdettare il contratto ai sensi dell'art. 109 d.lgs. 50/2016 e seguenti così come interpretati dal consiglio di stato nella plenaria Ad. Plen. 20/06/2014 n° 14)
 - 2) Vecchio contratto a breve scadenza (max 60 gg) la scuola può aderire con data decorrenza in sincronia con la prossima scadenza.
- 6) In considerazione del rapporto con il vecchio fornitore e per evitare eventuali interventi (accessi agli atti, diffide, etc.) quali azioni si possono mettere in atto?
 - I. Premesso il fondamento di norma che non ha meccanismi di opposizione, è eventualmente possibile trasformare il vecchio contratto passando da un contratto di DPO ad uno di Privacy Officer in cui fondamentalmente il vecchio fornitore può svolgere le seguenti attività:
 - I. redazione del registro dei trattamenti e di altri registri (databreach, richieste ricevute, etc.)
 - II. predisposizione modulistica
 - III. redazione dpia
 - IV. compiti amministrativi
 - V. tenuta corsi di formazione

FAQ

1) Come faccio a segnalare al garante di aver cambiato DPO?


- I. Quando si è segnalato il DPO al Garante è arrivata sulla pec della scuola una comunicazione contenente il protocollo di registrazione del DPO. Con lo stesso protocollo è possibile in automatico tramite il [link](#) segnalare l'avvenuto cambiamento.

2) Non trovo il numero di protocollo della prima segnalazione del DPO al garante per la protezione dei dati personali, come faccio ora a segnalare l'avvenuto cambiamento?

- I. qualora un Titolare del trattamento, congiuntamente al RPD designato, abbia perso la disponibilità di tutti gli elementi relativi alla precedente comunicazione, ne può fare esplicita richiesta inviando un'email all'URP del Garante (protocollo@gdpd.it), indicando tale circostanza e il Codice Fiscale del Titolare/Responsabile del trattamento

Riepilogo

La creazione del DPO centralizzato regionale garantisce una gestione conforme della privacy da parte delle scuole regionali ed un notevole risparmio dei costi. Inoltre l'ufficio privacy a livello usr permetterebbe un controllo più efficace ed immediato della corrispondenza di legge





ADESIONE AL SERVIZIO D.P.O. CENTRALIZZATO REGIONALE (Data Protection Officer) ART. 37 REG. UE 2016/679

L'istituzione _____ nella persona del Dirigente Scolastico protempore _____ con sede in _____, Codice Fiscale _____, email _____, telefono _____

DICHIARA DI ADERIRE AL SERVIZIO ISTITUITO CON DDG N° DEL

dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, nella figura del Direttore generale protempore, via XXV Aprile 16 Ancona.

A tal fine il presente modulo di adesione è da intendersi quale nomina ed incarico del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi del regolamento UE 679/2016

Art 1. Ruolo di DPO

Come indicato nell'articolo 39 Reg. Ue 2016/679 il DPO dovrà:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento 2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;



e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Art 2. Modalità di svolgimento dell'incarico

Il DPO, per l'espletamento dell'incarico, potrà utilizzare un team di tecnici e professionisti in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente incarico, i quali potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza ed assistenza, il DPO si impegna a monitorare l'ente al fine di verificarne la conformità.

Il DPO si impegna a garantire la raggiungibilità così come indicato nell'articolo 2.3 delle indicazioni del Garante sul ruolo del DPO stesso.

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- con eventuali accessi sia in presenza che da remoto presso i plessi per analisi, verifiche documentali, colloqui con la presidenza ed interviste alle varie funzioni in base alle esigenze riscontrate;
- presso la sede del DPO per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti, ricerche di giurisprudenza.

L'Istituzione Scolastica si obbliga:

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;

Art 3. responsabilità dell'Istituzione Scolastica

L'Istituzione Scolastica dovrà:

1. garantire l'accesso a qualsiasi locale nonché struttura



2. garantire la libera visione di qualsiasi archivio, base dati anche gestita da terzi, software, personal computer, e qualsiasi altro strumento che il DPO ritenga necessario valutare
3. garantire la disponibilità del personale per le richieste che il DPO dovesse inoltrare garantendo la giusta celerità e completezza di risposta
4. definire una priorità rispetto alle richieste del DPO, con particolare riguardo agli interventi economici necessari, garantendo pertanto l'indipendenza del DPO dal processo di acquisto a norma di legge che deve comunque essere rispettato
5. le richieste del DPO in termini di adeguamento dei sistemi informatici e di processo organizzativo devono immediatamente essere portate a conoscenza del Consiglio di Istituto.
6. fornire al DPO un nominativo di riferimento oltre alla Dirigenza ed alla Direzione Scolastica
7. indicare al Garante la nomina del DPO
8. segnalare ai fornitori che gestiscono dati sensibili la nomina del DPO

Art 4. Durata dell'incarico

Il presente incarico deve intendersi valido per anni due.

Art 5. Utilizzo di professionisti, consulenti ed esperti esterni al DPO

Qualora il DPO riscontrasse la necessità, nell'interesse della Scuola Committente, per il corretto espletamento dell'incarico, di affrontare particolari problematiche che esulano dall'oggetto del presente incarico, per la risoluzione delle quali si dovesse rendere necessario l'intervento di un consulente od un esperto esterni al gruppo di lavoro indicato, il DPO segnalerà l'esigenza affinché la Scuola Committente assuma le proprie decisioni in merito.

La segnalazione di tale necessità esonererà il DPO da qualsiasi responsabilità in relazione allo specifico problema segnalato.

Art 6. Tutela della segretezza

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO e dalla sua organizzazione nello svolgimento dell'incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto, è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione.



Art 7. Privacy

In conformità a quanto disposto dal regolamento europeo 679/2016, il Consulente dovrà garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti dalla società Committente che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Le parti dichiarano di essere state informate di quanto previsto dal regolamento europeo 679/2016, e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed indicati nel presente contratto, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento.

In particolare, le parti dichiarano che:

- a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento del presente contratto e delle norme di legge, civilistiche e fiscali;
- b) il rifiuto di fornirli di una delle parti comporterebbe la mancata stipulazione del contratto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma digitale

FIRMA PER ACCETTAZIONE, SU DELEGA DEL DIRETTORE REGIONALE PROTEMPORE.

IL DIRIGENTE TECNICO INCARICATO DEL SERVIZIO:

DOTT. CORRADO FALETTI _____

DOTT. GIANNI RUSSO _____

ANCONA, _____